

DIREZIONE SERVIZI CITTADINO FAMIGLIA PERSONA SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT

Piazza della Libertà n° 1 − 52100 - AREZZO

PROCEDURA APERTA

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'INFANZIA 0-6, DI SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI ED ALLA DISABILITA'

C.I.G.

DISCIPLINARE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando relative ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento della gestione dei servizi educativi per l'infanzia, di supporto ai servizi educativi ed alla disabilità indetta dal Comune di Arezzo, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in particolare a tutte le condizioni di carattere generale che regolano la procedura in oggetto.

In esecuzione del provvedimento dirigenziale n° 1.273 del 15.05.2017 del Direttore dell'Ufficio Servizi Educativi Scuola e Famiglia e Tutela Minori con il quale si stabilisce di esperire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e 95, comma 3, del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il sopracitato affidamento per la durata di tre anni scolastici con decorrenza dal 01 Settembre 2017 al 30 Giugno 2020.

La gara si svolge interamente in via telematica e tutte le informazioni per partecipare alla stessa sono contenute nel sito: http://start.e.toscana.it/comune-arezzo/

L'impresa concorrente deve collegarsi al sito predetto e premere il link di dettaglio per la gara in oggetto.

La gara prevede n° 4 Lotti –

I luoghi di svolgimento dei servizi sono nell'ambito del territorio comunale di Arezzo.

Lotto 1: C.I.G. 70752687DA Lotto 2: C.I.G. 707528992E

Lotto 3: C.I.G. 7075296EF3 Lotto 4: C.I:G. 7075313CFB

Classifica dell'appalto: appalto di servizi - CPV. 80410000-1

I servizi richiesti riguardano le prestazioni, dettagliate nel Capitolato Tecnico (specifiche tecniche).

Il responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dr.ssa Mara Pepi – Direttore dell'Ufficio servizi educativi scuola famiglia e tutela dei minori – m.pepi@comune.arezzo.it

ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto è diviso in n° 4 lotti descritti nella seguente tabella:

LOTTO	C.I.G. del singolo lotto	Descrizione del singolo lotto	CPV	Importo soggetto a ribasso
Lotto n. 1	70752687DA	Affidamento gestione n° 8 asili nido comunali	80410000-1	€ 3.999.839,25
Lotto n. 2	707528992E	Affidamento gestione nº 2 strutture scuole comunali infanzia	80410000-1	€ 2.035.509,00
Lotto n. 3	7075296EF3	Attività di supporto alla gestione dei servizi educativi in n° 2 asili nido com.li e n° 2 scuole com.li dell'infanzia	80410000-1	€ 793.225,35
Lotto n. 4	7075313CFB	Attività di supporto alle sezioni in presenza di bambini/e diversamente abili nei servizi com.li per l'infanzia	80410000-1	€ 449.133,75

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti.

L'apertura delle offerte avverrà secondo l'ordine progressivo dei lotti. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti e non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'aggiudicazione di tutti i lotti, allo stesso saranno aggiudicati esclusivamente i lotti per i quali possiede i prescritti requisiti, individuati secondo il criterio dell'importanza economica dei lotti.

2.2. L'importo complessivo base di iva esclusa, è pari € gara, 7.280.398,63 (settemilioniduecentoottantamilatrecentonovantotto/35) comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari ad € 2.691,28 così articolato per lotti. L'importo soggetto ribasso € 7.277.707,35 di (settemilioniduecentosettantasettemilasettecentosette/35) comprensivo

LOTTO	IMPORTO SOGGETTO A	ONERI DI	IMPORTO A
	RIBASSO	SICUREZZA	BASE DI GARA
Lotto n. 1	€ 3.999.839,25	€ 1.259,28	€ 4.001.098,53
Lotto n. 2	€ 2.035.509,00	€ 659,20	€ 2.036.168,20
Lotto n. 3	€ 793.225,35	€ 486,40	€ 793.711,75
Lotto n. 4	€ 449.133,75	€ 286,40	€ 449.420,15

A partire dal secondo anno di vigenza del presente appalto e con specifica richiesta scritta da parte del soggetto aggiudicatario, l'importo contrattuale sarà soggetto a revisione mediante applicazione dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Non saranno riconosciuti altri motivi di adeguamento dei prezzi. In caso di rinnovo del CCNL potrà essere attuata, su richiesta dell'aggiudicatario, istruttoria specifica per l'eventuale adeguamento nel rispetto della normativa vigente.

- 2.3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n° 50/2016, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio per il periodo massimo di un anno scolastico, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell'Amministrazione. L'importo stimato della proroga è pari, iva esclusa, ad € 2.425.902,45
- 2.4. Pertanto, ai sensi dell'art. 35, 4 comma del Codice, il valore complessivo stimato dell'appalto è pari ad € 9.703,609,80 così suddiviso:

Lotto n. 1: € 5.333,119,00

Lotto n. 2: € 2.714.012,00

Lotto n. 3: € 1.057.633,80

Lotto n. 4: € 598.845,00

2.5. In sede di stipula del contratto gli aggiudicatari dovranno accettare e sottoscrivere le Clausole n. 1 e n. 2 ("Prevenzione inteferenze illecite a scopo antimafia") e n. 3 ("Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo") del Protocollo d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, approvato dal Comune di Arezzo con deliberazione di Giunta Comunale n. 515 del 27/10/2015 e stipulato il 31 ottobre 2015 tra il Comune di Arezzo, la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la C.C.I.A. di Arezzo e i Comuni della Provincia di Arezzo nonché degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di

Arezzo, i quali secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo;

2.6. L'impresa aggiudicataria, qualora previsto come obbligo dal CCNL di riferimento, assume il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli/le interessati/e ne confermino la volontà, e sempreché siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato. In ogni caso, per le nuove assunzioni, nel rispetto dell'organizzazione aziendale e della libertà d'impresa, l'aggiudicatario s'impegna ad avvalersi prioritariamente del personale uscente.

Allo scopo di garantire, ai bambini ed alle bambine che già frequentano il servizio, continuità nelle figure di riferimento, elemento ritenuto di basilare importanza per la qualità del servizio, l'aggiudicatario s'impegna comunque alla riassunzione di almeno una delle figure educative attualmente impegnate per ciascun gruppo di bambini/e nei quali è organizzata la struttura, subordinatamente all'accettazione della proposta da parte del/della singolo dipendente.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

(Operatori economici – art. 45 del D.Lgs. 50/2016))

- 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonche' gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs.50/2016.
- 2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di societa' ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

- 3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.
- 4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
- 5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purche' siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

ART. 4 - SOPRALLUOGO

- 4.1 Il sopralluogo presso le strutture educative indicate in ciascun lotto, per prendere visione dei locali, degli arredi interni ed esterni, è obbligatorio: La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
- 4.2 L'operatore potrà produrre la suddetta attestazione inserendo la scansione dell'originale cartaceo rilasciato dal Direttore dell'Ufficio Servizi educativi scuola famiglia e tutela dei minori, nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva".
- 4.3 Per effettuare, accompagnati, i sopralluoghi i concorrenti dovranno concordare preventivamente un appuntamento rivolgendosi al seguente numero telefonico del Comune di Arezzo nell'orario di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e il martedì anche dalle 15,00 alle 17,30): 0575 377265 Dr.ssa Mara Pepi.

Avuta conferma dell'appuntamento, i concorrenti dovranno immediatamente inviare alla stazione appaltante, attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.arezzo@postacert.toscana.it, la richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo; la richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la convocazione.

Il concorrente può ricorrere a questa modalità anche a prescindere dalla richiesta di appuntamento. Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno due giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo, ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo ed il ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato il giorno 29 Maggio 2017 alle ore 11,00 o il giorno 11 Giugno 2017 alle ore 11,00.

- 4.4. Il sopralluogo dovrà essere effettuato da in rappresentante legale, da un direttore tecnico o da un soggetto diverso munito di delega.
- 4.5. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 co 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati purché munito della delega di tutti gli operatori.

In caso di consorzio di cooperative, di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

ART. 5- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- 5.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori di legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.p.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- 5.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3 e 86 del Codice:
- 5.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
- 5.4. Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.
- 5.5. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad € 4.000,00 per il Lotto n. 1, a € 2.100,00 per il Lotto n. 2, a € 795,00 per il Lotto n. 3, a € 450,00 per il Lotto n. 5.6. Ai fini della sanatoria di cui al presente paragrafo 6.5 si assegnerà al concorrente un termine di 3 giorni solari perché, a pena di esclusione, siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere e perché sia presentato contestualmente il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

La stazione appaltante, parimenti, ma senza applicazione della sanzione, assegnerà al concorrente un termine di tre giorni solari per la regolarizzazione, a pena di esclusione, delle irregolarità formali, ovvero della mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo.

5.7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, questa Stazione Appaltante si atterrà, per quanto compatibili con le disposizioni del Codice, alle indicazioni contenute nella determinazione dell'ANAC del 08.01.2015 n. 1 "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38 comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163". Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (3 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e requisiti di idoneità professionali, dovranno essere posseduti e dichiarati anche i seguenti requisiti:

Aver conseguito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dell'appalto e/o la risoluzione del contratto, un fatturato specifico minimo annuo per l'espletamento di servizi educativi nella fascia 0/3 anni, gestiti in proprio o affidati in appalto/concessione da parte di soggetti pubblici o privati, riferito agli ultimi tre anni scolastici (2014/2015-2015/2016-2016/2017) non inferiore al valore annuale del lotto o dei lotti per i quali si intende partecipare, ritenuto indispensabile a garanzia della solidità imprenditoriale del soggetto nello specifico settore di attività e quindi della possibilità di garantire il completamento del percorso educativo ai bambini inseriti secondo il principio della continuità educativa.

Qualora si intenda partecipare a più lotti, il fatturato specifico complessivo nei tre aa.ss. 2014/2015-2015/2016-2016/2017 di cui al presente punto non dovrà essere inferiore alla somma del valore annuale stimato dei lotti ai quali si intende partecipare;

- Aver effettuato, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dell'appalto e/o la risoluzione del contratto, servizi relativi al lotto o ai lotti per i quali si intende partecipare, nel corso degli ultimi tre anni scolastici e per la durata minima corrispondente ad un anno scolastico in almeno tre Comuni, di cui almeno uno di oltre 80.000 abitanti;
- di essere in possesso della certificazione del proprio sistema di qualità, ai sensi della serie UNI EN ISO 9001/2008.

Ciascun soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di un consorzio ordinario di concorrenti, di una rete di impresa o di G.E.I.E., pena la non ammissibilità, deve possedere parte di ciascuno dei requisiti di capacità economico-finanziari come indicato ai fini del raggiungimento della soglia indicata. La mandataria, pena la non ammissione, deve possedere ognuno dei requisiti sopra indicati, in misura maggioritaria rispetto ad ogni singolo altro membro dell'operatore riunito. La mandataria, altresì, deve eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni singolo altro membro dell'operatore riunito.

Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n° 50/2016, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei Consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal medesimo Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (ex art.105 c.1 del D.Lgs.n.50/2016). E' vietato il sub-appalto.

L'operatore economico <u>non dovrà indicare nell'apposito spazio</u>, presente nel form on-line relativo alla "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale" le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE

La gara verrà aggiudicata in favore dell'offerta che risulta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La valutazione dell'offerta presentata dai concorrenti verrà effettuata come segue:

Offerta tecnica = massimo punti 70 Offerta economica = massimo punti 30

L'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche presentate dai concorrenti in relazione ai parametri di seguito indicati, sarà affidata ad una commissione giudicatrice, appositamente nominata:

OFFERTA TECNICA:

Offerta Tecnica (massimo punti 70)

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà da parte di una Commissione appositamente nominata, sulla base dei seguenti parametri:

PARAMETRI DELL'OFFERTA TECNICA:	PUNTI
Progetto tecnico relativo ai servizi richiesti da questa stazione appaltante. La proposta dovrà tener conto in particolare delle caratteristiche dell'utenza e della qualità delle prestazioni con riferimento anche al numero degli operatori impiegati e alle attività educative proposte.	Da 0 a 20
Modalità di programmazione tecnico-organizzativa dei servizi richiesti.	Da 0 a11
Composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio richiesto non solo come educatori ma come complesso di tecnici che fanno parte integrante della struttura e le cui funzioni sono riferibili alla gestione del servizio stesso.	Da 0 a10
Modalità di verifica e di controllo della qualità del servizio.	Da 0 a 7
Proposte migliorative circa le modalità di espletamento del servizio riferite in particolare all'organizzazione del servizio stesso, ai materiali e agli strumenti utili per migliorarne la qualità erogata.	Da 0 a 7
Modalità di coinvolgimento delle famiglie al fine di perseguire una stretta ed efficace collaborazione con le stesse.	Da 0 a 6
Attività di formazione previste dall'impresa per il personale da impiegare nell'appalto in oggetto. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio verranno valutati corsi di durata pari o superiore alle 10 ore.	Da 0 a 5
Strumenti e materiali utilizzati per l'esecuzione del servizio di pulizia in conformità con i criteri ambientali minimi approvati con Decreto 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente	Da 0 a 4

Offerta Economica (massimo 30 punti)

- la determinazione dell'attribuzione dei punteggi all'elemento quantitativo avverrà attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$V(a) = (Pb - Pa) / (Pb - Pm)$$

dove:

V(a) = coefficiente relativo all'offerta del concorrente (a)

Pb = prezzo a base di gara

Pa = prezzo offerto dal concorrente (a)

Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto dall'offerta tecnica e dall'offerta economica;

L'offerta tecnica dovrà:

Lotto n° 1 e Lotto n° 2

- essere composta da massimo 25 pagine, compreso la copertina ed ogni altro allegato. Le pagine successive alla quindicesima, qualora inserite, non verranno valutate dalla Commissione. Il testo dovrà essere scritto in carattere Times New Roman, dimensione 12. Tale documentazione tecnica (*unica in caso di raggruppamento di imprese*)dovrà essere firmata nell'ultima pagina ed ogni pagina della stessa dovrà essere numerata progressivamente.

Tale documentazione tecnica presentata dal concorrente deve essere formulata seguendo "l'ordine numerico (da 1 a ...) come da " tabella parametri valutazione" di cui sopra.

Lotto n° 3 e Lotto n° 4

- essere composta da massimo 15 pagine, compreso la copertina ed ogni altro allegato. Le pagine successive alla decima, qualora inserite, non verranno valutate dalla Commissione. Il testo dovrà essere scritto in carattere Times New Roman, dimensione 12. Tale documentazione tecnica (*unica in caso di raggruppamento di imprese*)dovrà essere firmata nell'ultima pagina ed ogni pagina della stessa dovrà essere numerata progressivamente.

Tale documentazione tecnica presentata dal concorrente deve essere formulata seguendo "l'ordine numerico (da 1 a ...) come da " tabella parametri valutazione" di cui sopra.

Si precisa che quanto proposto dal concorrente nell'offerta tecnica formulata non dovrà comportare oneri aggiuntivi per l'Ente.

Per gli elementi qualitativi sopra elencati la determinazione dei coefficienti da attribuire avverrà secondo il criterio indicato al punto 4 dell'allegato P al DPR n° 207/2010, attraverso la trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tali coefficienti saranno applicati ai punteggi attribuibili.

Per rendere omogenea l'attribuzione di punteggi, per ogni parametro vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per la valutazione dell'offerta tecnica da

parte dei membri della commissione.

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0.8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0.5
Limitato	0.4
Molto limitato	0.3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

Saranno escluse dalla gara i partecipanti che nella valutazione dell'offerta tecnica non abbiano raggiunto un punteggio minimo pari a 36/70.

ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La presente gara è regolamentata dal presente disciplinare amministrativo, dal capitolato tecnico (specifiche tecniche), dagli allegati nonché dalle norme tecniche di funzionamento del "Sistema Telematico di Acquisto di regione Toscana – Giunta Regionale- Start GR", approvate con decreto dirigenziale n. 4006/2006 e consultabili all'indirizzo Internet http://www.e.toscana.it/start, sezione Regione Toscana- Giunta Regionale.

L'appalto si svolge in modalità telematica e pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Giunta Regionale – accessibile all'indirizzo internet: http://start.e.toscana.it/comune-arezzo/ Non è consentito l'invio dell'offerta con altra modalità.

- comunicazioni dell'amministrazione

L'Amministrazione effettua le comunicazioni tramite portale START oppure a mezzo pec nel caso in cui venga espressamente richiesto dal Rup.

L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

- 1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user-id e password)
- 2 Selezionare la gara di interesse
- 3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menù previste dal sistema.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana – Comune di Arezzo utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

- Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione **"chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: https://start.e.toscana.it/comune-arezzo/. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

L'Amministrazione garantisce la risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro il giorno 16/06/2017.

La gara si svolge secondo la seguente procedura:

In seduta pubblica, il giorno 23 Giugno 2017 alle ore 10,30 presso i locali del Servizio Patrimonio e Provveditorato, Piazza della Libertà, n. 1, Arezzo, il Rup procederà all'ammissione alla gara dei concorrenti previa verifica tramite portale START della documentazione amministrativa presente e successivamente all'apertura delle offerte tecniche.

La Commissione in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti ammessi;

in seduta pubblica il Rup procede:

- a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti ai parametri previsti nell'offerta tecnica e ad inserire il punteggio totale attribuito nel sistema telematico dei concorrenti ammessi;
- b) all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche;

Il sistema, telematico, in automatico, procede alla valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio, ed individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il migliore punteggio relativo all'offerta economica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio per addivenire all'aggiudicazione.

Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in **seduta pubblica**, può assistere in qualità di uditore il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo stesso.

Le date delle sedute pubbliche, successive alla prima, saranno comunicate mediante la piattaforma telematica alle ditte partecipanti, nell'apposita sezione "Comunicati dell'Amministrazione".

ART. 9- REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALLA GARA

La partecipazione alla procedura di scelta del contraente, svolta telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:- Memoria RAM 2 GB o superiore;6

- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;

- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

ART. 10 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare alla gara, **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22 Giugno 2017** gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Comune di Arezzo accessibile all'indirizzo *https://start.e.toscana.it/comune-arezzo/*, ed inserire la documentazione di gara richiesta dalla Stazione Appaltante.

Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 8683 8415/38, o all'indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com.

ART. 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente articolo 10, la seguente documentazione (Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio sopra indicato):

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (a corredo dell'offerta) Costituita dalla documentazione indicata con i seguenti punti (dal n.1 al n.12)

Punto1) "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA DI RILEVAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE".

AVVISO:

il sistema genera automaticamente una domanda di partecipazione con annesse dichiarazioni di ordine generale, configurato sulla base del decreto 50/2016. Il concorrente dovrà compilare detta domanda, firmarla digitalmente e caricarla nello spazio apposito previsto sul sistema.

<u>IN EVIDENZA</u>: la domanda stessa dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente. In caso di procuratore, dovrà essere inserita nello spazio "*Documentazione amministrativa aggiuntiva*" una copia scannerizzata della procura stessa.

Il concorrente, dopo aver effettuato l'accesso al sistema START, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione";
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" senza apportare modifiche; Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione".

<u>IN EVIDENZA:</u> la sottoscrizione della documentazione amministrativa è considerata elemento formale integrabile ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Punto 2) DICHIARAZIONI ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 E REQUISITI SPECIALI (DGUE)

Tutti i concorrenti dovranno rendere le dichiarazioni sottoelencate relative ai requisiti generali, di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016, e ai requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla presente procedura, utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo (**DGUE**)

Gli operatori economici, ai sensi dell'art. 85 comma 4 del D. Lgs. n° 50/2016, possono usare **anche il DGUE utilizzato** in un'altra procedura di appalto purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.

N.B. Le modalità di compilazione del DGUE si riportano in appendice.

Le dichiarazioni di cui all'articolo 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 devono essere rese, oltre che dal legale rappresentante sottoscrittore del DGUE, anche dai direttori tecnici se esistenti, da tutti i soci se trattasi di s.n.c., da tutti gli accomandatari se trattasi di s.a.s., da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo o di vigilanza, o dal socio unico persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci per ogni altro tipo di società o consorzio, nonché dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando: per questi ultimi se vi è stata una condanna della tipologia indicata occorrerà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Al riguardo ciascun concorrente ha possibilità di scegliere tra 2 opzioni:

- a) dette dichiarazioni vengono rese, conformemente all'art. 47 del DPR 445/2000, direttamente dal legale rappresentante sottoscrittore anche per conto degli altri eventuali amministratori/soggetti cessati (in questo caso la compilazione, sottoscrizione e allegazione del DGUE previsto nell'articolo precedente è sufficiente);
- b) se il legale rappresentante dell'impresa concorrente non intende rendere le dichiarazioni di cui al precedente punto per tutti i soggetti obbligati, le predette dovranno essere rese singolarmente dai

soggetti sopra individuati. A tal fine ogni soggetto potrà 1) sottoscrivere per accettazione il DGUE compilato come descritto all'articolo precedente, oppure 2) compilare e sottoscrivere un DGUE distinto compilando solo la parte afferente all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, e cioè la "Parte III Motivi di esclusione" – sezione A (sarà possibile utilizzare il fac simile "DGUE reso dai singoli soggetti".

Si sottolinea che dette dichiarazioni, nella forma di una delle precedenti opzioni, sono elementi formali, per cui la mancanza delle predette dichiarazioni sarà integrabile ma soggetto al pagamento della sanzione (Art.83 COMMA 9 DEL D.LGS.50/2016").

Il concorrente pertanto dovrà:

- scaricare sul proprio PC il DGUE; compilarlo/i;
- ■firmarlo/i digitalmente;
- ■riallegarlo/i all'interno del sistema START
- eventualmente sarà possibile allegare all'interno di START i provvedimenti di condanna subiti con le misure di dissociazione adottate (inserire in questa sezione o nella "Documentazione amministrativa Aggiuntiva")

Punto 3) GARANZIA PROVVISORIA (art. 93 del D.lgs. 50/2016) come segue:

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando e precisamente: € 79.996,78 (eurosettantanovemilanovecentonoantasei/78) il Lotto € 40.710.18 per 1. (euro quarantamilasettecentodieci/18) Lotto il € 15.864,50 2, (euro quindicimilaottocentosessantaquattro/50) per il Lotto 3. 8.982,67 (euro ottomilanovencentoottantaduemila/67) per il Lotto 4, con validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Laddove invece la cauzione sia presente ma manchi anche uno solo dei requisiti sotto richiesti, si procederà alla richiesta di integrazione senza applicazione di sanzione.

Tale garanzia provvisoria può essere prestata a scelta dell'offerente, **sotto-forma di cauzione o di fideiussione** a favore del Comune di Arezzo Piazza della Libertà 1- Arezzo.

- a) il deposito provvisorio, se in contanti, dovrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale Nuova Banca Etruria s.p.a -Corso Italia n.177/179 Arezzo e la quietanza dovrà riportare le seguenti diciture:
- Lotto n. 1 "cauzione affidamento del servizio di n° 8 asili nido comunali"
- Lotto n. 2 "cauzione affidamento del servizio di n° 2 strutture di scuole comunali dell'infanzia"
- Lotto n. 3 "cauzione affidamento servizio di supporto ai servizi comunali per l'infanzia"
- **Lotto n. 4** "cauzione affidamento servizio di supporto alla sezione in presenza di bambini/e diversamente abili nei servizi com.li per l'infanzia"

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o G.E.I.E. e l'impresa mandataria.

Si precisa che il deposito non produrrà interessi. La somma verrà restituita al concorrente decorsi 30 giorni dalla comunicazione, ex art. 93, comma 9 del decreto legislativo 50/2016, dall'aggiudicazione definitiva;

b) mediante fideiussione bancaria o assicurativa, oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Dlgs 58/1998 per l'importo garantito sopra evidenziato avente validità temporale di almeno centottanta giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

L'offerente dovrà produrre in ogni caso ed in qualunque forma venga presentata la cauzione provvisoria, l'impegno di un fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva nell'ipotesi di aggiudicazione per l'esecuzione del contratto (di cui all'art. 103 del decreto 50/20169 , che sarà equivalente al 10%, (importo ridotto del 50% se in possesso UNI EN ISO 9001/2008) dell'importo netto contrattuale. In detta ipotesi dovrà essere presentata apposita dichiarazione di impegno sottoscritta con firma digitale da parte del fideiussore, oppure scansione della dichiarazione originale cartacea con dichiarazione di conformità all'originale del legale rappresentante del concorrente.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- 1. avere una durata di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, e contenere obbligatoriamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, l'impegno a costituire la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- 2. essere prodotta con firma digitale dell'assicuratore, o in copia scannerizzata con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (si veda fac simile "all. 3 Dichiarazione di conformità polizza") ed inserita nel sistema START nell'apposito spazio.

IN EVIDENZA

le imprese dovranno prestare particolare attenzione a tutte le clausole previste dall'art. 93 del Codice dei Contratti. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile a dolo o colpa grave. L'eventuale presenza della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001 consente che la cauzione provvisoria sia ridotta del 50%. Per ulteriori dettagli rispetto alle modalità di riduzione si veda l'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

A tal fine l'impresa dovrà compilare l'apposito campo contenuto nella domanda di partecipazione creata automaticamente dal sistema START di cui **all'art. 1 oppure l'apposito spazio all'interno del DGUE**. E' possibile allegare copia del certificato inserendolo nello spazio "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

Raggruppamenti o consorzio di concorrenti di cui alle lett. d), e) ed f) dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 da costituire:

la cauzione provvisoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento. A tal fine dovrà essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento (capogruppo e mandanti), mentre potrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo in quanto l'intestazione a tutte le imprese del raggruppamento rende l'impegno assunto dal fideiussore riferibile a tutte le imprese.

Per la determinazione della cauzione definitiva si applicherà quanto previsto all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Punto 4) RTI/CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

(art. 45 comma 2 lett. d) ed e) D. Lgs. 50/2016)

In caso di partecipazione alla procedura dei soggetti sopra indicati si ricorda che:

 i requisiti generali devono essere posseduti singolarmente da tutte le imprese costituenti il raggruppamento/consorzio e dal consorzio in sé considerato: ogni impresa dovrà presentare un proprio modello DGUE compilato e sottoscritto;

-i requisiti speciali previsti:

aver conseguito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dell'appalto e/o la risoluzione del contratto, un fatturato specifico minimo annuo per l'espletamento di servizi educativi nella fascia 0/3 anni, gestiti in proprio o affidati in appalto/concessione da parte di soggetti pubblici o privati, riferito agli ultimi tre anni scolastici (2014/2015-2015/2016-2016/2017) non inferiore al valore annuale del lotto o dei lotti per i quali si intende partecipare, ritenuto indispensabile a garanzia della solidità imprenditoriale del soggetto nello specifico settore di attività e quindi della possibilità di garantire il completamento del percorso educativo ai bambini inseriti secondo il principio della continuità educativa.

Qualora si intenda partecipare a più lotti, il fatturato specifico complessivo nei tre aa.ss. 2014/2015-2015/2016-2016/2017 di cui al presente punto non dovrà essere inferiore alla somma del valore annuale stimato dei lotti ai quali si intende partecipare;

- aver effettuato, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dell'appalto e/o la risoluzione del contratto, servizi relativi al lotto o ai lotti per i quali si intende partecipare, nel corso degli ultimi tre anni scolastici e per la durata minima corrispondente ad un anno scolastico in almeno tre Comuni, di cui almeno uno di oltre 80.000 abitanti;
- di essere in possesso della certificazione del proprio sistema di qualità, ai sensi della serie UNI EN ISO 9001/2008.

Qualora partecipino alla gara RTI/Consorzi ancora non costituiti, dovranno essere prodotti:

-dichiarazione contenente l'individuazione della Società Capogruppo (informazione richiesta e contenuta anche che nel DGUE); specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento/consorzio (indicazione richiesta nella domanda di partecipazione creata da Start): sarà possibile anche una indicazione percentuale delle quote di esecuzione. Le predette dichiarazioni sono contenute nella domanda di partecipazione creata automaticamente dal sistema START di cui all'art. 1) della lettera invito; pertanto il modello dovrà essere presentato e sottoscritto digitalmente da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento;

-il raggruppamento dovrà presentare la cauzione come stabilito dalla presente lettera invito ;

-le offerte dovranno essere sottoscritte digitalmente da legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa individuata come capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Quest'ultima clausola è generata automaticamente dal sistema in sede di redazione dell'offerta economica. La sottoscrizione digitale è considerata elemento formale integrabile senza pagamento

di sanzione considerando che l'inserimento a sistema della documentazione garantisce una certa forma di autenticazione.

Qualora partecipino alla gara RTI/consorzi occasionali di concorrenti già formalmente costituiti dovranno essere prodotti:

-gli atti attestanti la costituzione del raggruppamento suddetto (atto costitutivo): quindi dovrà essere scansionata la copia autentica dell'atto costitutivo del raggruppamento ed inserito a sistema nella parte della "Documentazione amministrativa aggiuntiva"; il consorzio dovrà presentare l'atto costitutivo e l'elenco delle imprese che fanno parte del consorzio; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

Si fa presente che l'inserimento a sistema di tutti i documenti richiesti avviene ad opera e a cura del soggetto individuato come capogruppo.

IN EVIDENZA: è' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario, ovvero di partecipare in forma individuale quando abbia partecipato al medesimo l'associazione temporanea o il consorzio. L'inosservanza di tale regola comporterà l'esclusione dalla gara sia dell'RTI/consorzio che dell'impresa individuale.

IN EVIDENZA: le imprese raggruppate dovranno indicare le percentuali di servizio che verranno eseguite. Mentre non vi è la corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, resta inteso che ciascuna impresa potrà eseguire nei limiti dei requisiti posseduti e previsti.

IN EVIDENZA: le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del RD 267/1942 possono concorrere alla predetta gara anche in raggruppamento purchè non rivestano la qualità di mandataria/capogruppo e purchè le altre imprese non siano a loro volta assoggettate ad alcuna procedura concorsuale (art. 186 bis del RD 267/1942 modificato dal DL 83/2012 convertito in legge 134/2012).

Punto 5) CONTRATTO DI RETE

(art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016)

Per informazioni vedere art. 3 comma ter del DL 5/2009 (conv. in Legge 9 aprile 2009 n. 33) e determinazione ANAC n. 3/2013. I soggetti partecipanti con un contratto di rete devono obbligatoriamente presentare, a prescindere dalla formazione dello stesso, copia del contatto di rete in quanto la stazione appaltante deve verificare:

- -che tra gli obiettivi della rete vi sia la partecipazione congiunta agli appalti pubblici;
- che la durata del contratto di rete sia almeno pari o superiore al contratto di appalto oggetto della procedura di gara.

Lo stesso dovrà essere allegato nello spazio "Documentazione amministrativa aggiuntiva". La mancanza del contratto è elemento formale integrabile ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 ma soggetto al pagamento della sanzione. A questi soggetti si applicano in quanto compatibili le disposizioni sui raggruppamenti.

Le imprese che partecipano tramite rete di impresa non possono partecipare né in forma singola né in altra forma alla medesima gara. In caso di violazione del suddetto divieto, si procederà all'esclusione sia dell'impresa singola sia della rete di impresa.

In caso di partecipazione attraverso un contratto di rete occorrerà specificare la forma tra quelle sotto indicate:

17

a) Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica.

Si fa presente che i requisiti dovranno essere così posseduti:

- **requisiti generali:** dal soggetto indicato come organo comune/capogruppo e dalle imprese indicate come partecipanti (possono essere tutte le imprese del contratto di rete o solo alcune); in questo caso ciascuna impresa dovrà presentare autonomo DGUE;
- **requisiti speciali:** dovranno essere posseduti secondo quanto previsto per i raggruppamenti (capogruppo e mandanti), fermo restando che l'organo comune deve apportare i requisiti in misura maggioritaria; in questo caso ciascuna impresa dovrà presentare autonomo DGUE.

Pertanto la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'organo comune e da tutte le imprese facenti parte della rete, o solo da quelle che intendono partecipare, specificando le parti del servizio che ciascuna impresa eseguirà. L'organo comune dovrà presentare la cauzione come richiesta per i raggruppamenti, e la ricevuta del pagamento della tassa all'ANAC.

L'offerta tecnica ed economica dovrà essere sottoscritta sia dall'organo comune sia dalle imprese partecipanti (tutte quelle che partecipano al contratto di rete, o solo quelle indicate nella domanda di partecipazione). La sottoscrizione digitale è considerata elemento formale integrabile senza pagamento di sanzione considerando che l'inserimento a sistema della documentazione garantisce una certa forma di autenticazione.

b) Rete-contratto dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune .

Si fa presente che i requisiti dovranno essere così posseduti:

- **requisiti generali**: dal soggetto indicato come organo comune/capogruppo e dalle imprese indicate come partecipanti (possono essere tutte le imprese del contratto di rete o solo alcune); in questo caso ciascuna impresa dovrà presentare autonomo DGUE;
- **requisiti speciali:** dovranno essere posseduti secondo quanto previsto per i raggruppamenti (capogruppo e mandanti), fermo restando che la capogruppo deve apportare i requisiti in misura maggioritaria; in questo caso ciascuna impresa dovrà presentare autonomo DGUE.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte della rete indicando l'impresa capogruppo e dovrà essere presentato l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa indicata come capogruppo. L'impresa capogruppo comune dovrà presentare la cauzione come richiesta per i raggruppamenti e l'attestazione del pagamento della tassa all'ANAC.

L'offerta tecnica ed economica dovrà essere sottoscritta sia dall'organo comune sia dalle imprese partecipanti (tutte quelle che partecipano al contratto di rete, o solo quelle indicate nella domanda di partecipazione). La sottoscrizione digitale è considerata elemento formale integrabile.

c) Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

Si fa presente che i requisiti dovranno essere così posseduti:

- **requisiti generali:** dal soggetto indicato come organo comune/capogruppo e dalle imprese indicate come partecipanti (possono essere tutte le imprese del contratto di rete o solo alcune); in questo caso ciascuna impresa dovrà presentare autonomo DGUE;
- requisiti speciali: dovranno essere posseduti secondo quanto previsto per i raggruppamenti (capogruppo e mandanti), fermo restando che la capogruppo deve apportare i requisiti in misura maggioritaria; in questo caso tuttavia la dichiarazione circa il possesso dei requisiti speciali potrà essere presentata solo dall'organo comune.

La domanda di partecipazione, l'offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dall'organo comune. La sottoscrizione digitale è considerata elemento formale integrabile senza pagamento di sanzione considerando che l'inserimento a sistema della documentazione garantisce una certa forma di autenticazione. L'organo comune dovrà presentare la cauzione come richiesta per i raggruppamenti e l'attestazione del pagamento della tassa all'ANAC.

Punto 6) GEIE (D. Lgs. 240 del 23.07.1991, art. 45 comma 2 lett. g) del D. Lgs. 50/2016)

In quanto applicabili, si rinvia a quanto previsto al precedente articolo per i raggruppamenti di imprese.

Punto 7) CONSORZI STABILI (art. 45 comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016)

Si specifica che, conformemente all'art. 47 del Lgs. 50/2016, vista la struttura e la finalità del soggetto giuridico "consorzio stabile", il consorzio stabile ha la possibilità:

- a) eseguire il servizio con la propria struttura di impresa, senza quindi indicare nessuna impresa esecutrice, visto che il consorzio stabile si caratterizza proprio per la comune struttura di impresa; in questo caso le singole imprese consorziate potranno partecipare alla medesima gara;
- **b**) di indicare una o più imprese esecutrici: in questa ipotesi, solo ed esclusivamente alle imprese indicate quale esecutrici opererà il divieto di partecipare in forma singola alla medesima procedura di gara;

Anche nel caso di imprese consorziate indicate in sede di gara le stesse non potranno partecipare singolarmente alla presente procedura.

L'impresa esecutrice dovrà presentare le dichiarazioni relative all'art. 80 del Codice dei Contratti. Pertanto dovrà presentare un DGUE che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal sottoscrittore.

Per quanto riguarda quindi il possesso dei requisiti si specifica che, a pena di esclusione:

- i requisiti generali dovranno essere posseduti dal consorzio stabile in sé considerato e dalle imprese indicate come esecutrici;
- − i requisiti speciali dovranno essere posseduti dal consorzio.

L'inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, compresa quella della consorziata esecutrice, avviene a cura del consorzio.

IN EVIDENZA

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'impresa indicata quale esecutrice del servizio NON potrà partecipare alla medesima procedura autonomamente né in raggruppamento con altro soggetto o in qualsiasi altra forma. La violazione di tale norma comporterà l'esclusione sia del consorzio che del/i singolo/i consorziato/i e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

Punto 8) NORME PER CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

(L. 422/1909), CONSORZI EX LEGE 1577/1947 E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (ex art. 45 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016)

I consorzi di cui sopra dovranno presentare tutte le dichiarazioni e/o le documentazione necessarie nonché indicare obbligatoriamente l'impresa esecutrice: l'eventuale mancanza di detto elemento formale potrà essere integrabile ma soggetto al pagamento di sanzione.

L'impresa esecutrice dovrà presentare le dichiarazioni ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 relative all'art. 80 del Codice dei Contratti: a tal fine dovrà presentare apposito DGUE che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal sottoscrittore.

Inoltre, i soggetti interessati dovranno presentare le dichiarazioni ivi contenute secondo le modalità indicate, sempre che dette dichiarazioni non siano state rese dai rispettivi legali rappresentanti.

Per quanto riguarda quindi il possesso dei requisiti si specifica che, a pena di esclusione:

- -i **requisiti generali** dovranno essere posseduti dal consorzio stabile in sé considerato e dalle imprese indicate come esecutrici;
- i requisiti speciali dovranno essere posseduti dal consorzio.

L'inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, compresa quella della consorziata esecutrice, avviene a cura del consorzio.

IN EVIDENZA: ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'impresa indicata quale esecutrice del servizio NON potrà partecipare alla medesima procedura autonomamente né in raggruppamento con altro soggetto o in qualsiasi altra forma. La violazione di tale norma comporterà l'esclusione sia del consorzio che del/i singolo/i consorziato/i e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

<u>DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CONSORZI</u> -Il consorzio ha la facoltà (consorzio stabile art. 45 comma 2 lett. c/ b del Codice) / l'obbligo di indicare per quale consorziata partecipa e la consorziata che sarà l'esecutrice del servizio. Si specifica tuttavia che l'impresa consorziata esecutrice, a sua volta, non potrà indicare altra impresa esecutrice, altrimenti può innescarsi un meccanismo di designazioni a catena destinato a beneficiare non il concorrente e le imprese consorziate, ma anche soggetti terzi, non concorrenti direttamente alla gara, né designate dal concorrente. Deve, pertanto, escludersi che l'esecuzione dell' oggetto di gara possa, dal soggetto designato dall'aggiudicatario, essere affidata, puramente e semplicemente, a terzi soggetti (potendosi configurare di fatto un'ipotesi di subappalto che non solo dovrebbe essere autorizzato dall'Amministrazione, ma che, soprattutto, dovrebbe rispondere ai requisiti di legge.

Punto 9) AVVALIMENTO (art. 89 del D.Lgs. 50/2016)

E' consentito dimostrare il possesso dei soli requisiti speciali richiesti per la partecipazione ed esecuzione del servizio anche mediante l'istituto dell'avvalimento. Si ricordano le prestazioni principali che dovranno essere svolte in concreto dalla capogruppo.

Il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti avvalendosi della capacità di altri soggetti. In questo caso l'impresa concorrente dovrà dimostrare in sede di gara che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile fino alla scadenza dell'appalto di tale capacità.

Il concorrente dovrà presentare tutta la documentazione prevista nella lettera invito.

Nella "Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale" il concorrente deve indicare nell'apposito spazio del form on line:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
- il requisito di cui ci si intende avvalere;
- l'impresa ausiliaria.

Dovrà inoltre essere presentato originale o copia autentica del contratto di avvalimento inserito nell'apposito spazio del sistema telematico. Si specifica che l'allegazione del contratto è elemento formale integrabile ma soggetto a sanzione. La stipulazione del contratto invece, attenendo alla

qualificazione dell'impresa ed in ossequio al principio della par condicio tra concorrenti dovendo sussistere la qualificazione al momento della scadenza delle offerte, è prevista a pena di esclusione.

L'impresa ausiliaria dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80. Quindi l'impresa ausiliaria dovrà:

- compilare, firmare digitalmente ed allegare all'interno del sistema START un proprio DGUE (elemento integrabile ma soggetto a pagamento della sanzione);
- compilare, firmare digitalmente e allegare all'interno del sistema START una dichiarazione con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per l'intera durata dell'appalto le risorse di cui è carente il concorrente per l'esecuzione del servizio (vedere fac simile denominato "Allegato Impresa ausiliaria"); elemento integrabile ma soggetto al pagamento della sanzione;

Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Punto 10) IMPOSTA DI BOLLO

Si evidenzia che per partecipare alla gara dovrà essere corrisposta l' IMPOSTA DI BOLLO DI € 16,00, da pagare con le seguenti modalità:

- tramite contanti o assegno circolare presso la Tesoreria Comunale -Corso Italia n.177/179-Arezzo;
- tramite bonifico su c/c di tesoreria (CODICE IBAN: IT09 N053 9014 1000 0000 0096 592 CODICE SWIFT O BIC: ARBAIT33028) presso la Nuova Banca Etruria e del Lazio s.p.a.;
- tramite c/c postale n° 140525 (CODICE IBAN: IT56G0760114100000000140525 CODICE SWIFT O BIC: BPPIITRRXXX) intestato a "Comune di Arezzo, Servizio Tesoreria";

In tutte le opzioni deve essere indicata la causale di versamento:

Lotto n. 1 "affidamento del servizio di n° 8 asili nido comunali" - CIG n° 70752687DA

Lotto n. 2 "Affidamento del servizio di n° 2 strutture si scuole comunali dell'infanzia" – **CIG n**° **707528992E**

Lotto n. 3 "Affidamento servizio di supporto ai servizi comunali per l'infanzia" – $CIG\ n^\circ$ 7075296EF3

Lotto n. 4 "Affidamento servizio di supporto alla sezione in presenza di bambini/e diversamente abili nei servizi com.li per l'infanzia" **CIG n**° **7075313CFB**

La ricevuta del versamento deve essere allegata, a mezzo scanner, a corredo della documentazione amministrativa nella sezione "documentazione amministrativa aggiuntiva".

Si avverte che, qualora non venga inviata la ricevuta di cui sopra, la documentazione di gara verrà inoltrata, per la regolarizzazione, all'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta non corrisposta e della relativa sanzione amministrativa.

Punto 11) CONTRIBUTO ANAC

Condizione di ammissione alla presente procedura è quella di aver pagato il contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) . Il contributo è così determinato (ANAC – Delibera 21 dicembre 2016 n. 1377):

Lotto 1 – C.I.G. 70752687DA - € 140,00

Lotto – C.I.G. 707528992E - € 140,00

Lotto 3 – C.I.G. 7075296EF3 - € 70,00

Lotto 4 – C.I.G. 7075313CFB - € 35,00

Detto versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla deliberazione n. 1377 del 21/12/2016 emessa dall'Autorità e dalle Istruzione operative, reperibili sul sito web dell'Autorità stessa (www.anticorruzione.it).

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, il partecipante dovrà iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autortià (www.anticorruzione.it).

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento trasmessa dal "Servizio di riscossione".

In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione" (raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi" seguendo le istruzioni disponibili sul portale, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it/ è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", dove è attiva, tra le tipologie di servizio previste dalla riceca, la voce "contributo ANAC". A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

Nel caso di RTI il versamento è unico ed è effttuato dalla società mandataria.

Per i soli opeartori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite il bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788 aperto presso il Monte dei paschi di Siena (IBAN IT77 O 01030 03200 0000 04806788 – BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partcecipante e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partceipare.

Punto 12)ULTERIORI DISPOSIZIONI

- **a**) Si invitano i concorrenti a rendere le dichiarazioni richieste in modo completo e veritiero. In particolare:
 - per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, si raccomanda il concorrente di prestare particolare attenzione alle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti generali richiesti. Si raccomanda quindi la massima attenzione alle dichiarazioni rese;
- -si ricorda che il Certificato del Casellario Giudiziale emesso su richiesta di privati non riporta le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, contrariamente al Certificato richiesto da Ente pubblico: le stesse però devono essere dichiarate;
- -in relazione a quanto richiesto dal predetto articolo, si richiama l'attenzione alla dichiarazione circa quanto richiesto al comma 5 lett. c) della suddetta norma laddove si parla di illeciti professionali. Si invitano pertanto i concorrenti ad indicare TUTTI i provvedimenti penali a loro ascritti (compresi quelli che godono del beneficio della non menzione), provvedendo a descrivere compiutamente il fatto costituente reato. Quindi potranno essere omessi solo:
- a) reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione (provvedimento espresso del Giudice);
- **b**) reati dichiarati con provvedimento espresso del giudice estinti dopo la condanna;
- **C**) reati depenalizzati
- **D)** reati per i quali sia intervenuta la revoca della condanna.

Per quanto riguarda i requisiti della regolarità fiscale e contributiva, si raccomandano i concorrenti a verificare, prima di rendere le relative dichiarazioni, la propria situazione. Si ricorda che l'eventuale esclusione non verrà comminata quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

b) CONCORDATO PREVENTIVO:

l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici. In tal caso l'impresa dovrà presentare in sede di gara nello spazio "Documentazione amministrativa aggiuntiva" una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, secondo comma, lettera d) del RD 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa in concordato preventivo non necessita di avvalimento di altra impresa. Si registra pertanto un contrasto legislativo tra quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti, art. 110 del D.Lgs. 50/2016, e il RD 267/1942 art. 186 bis dove invece è contenuto il richiamo all'avvalimento ai fini della partecipazione ed esecuzione a gare di appalto. Ciò premesso, in un'ottica di favor partecipationis, questa stazione appaltante applicherà la normativa del nuovo Codice dei Contratti.

Il concorrente che si trovi in una procedura di concordato con continuità aziendale dovrà indicare all'interno del DGUE gli estremi del provvedimento del giudice delegato che autorizza la partecipazione alla procedura.

B DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

B1) il modello **b1** ("form on-line" generato dal sistema) deve contenere l'offerta economica determinata dal prezzo complessivo offerto per l'intero periodo contrattuale, inferiore rispetto all'importo soggetto a ribasso pari:

ad € 3.999.839,25 (oltre iva nei termini di legge) relativamente al Lotto1;

ad € 2.035.509,00 (oltre iva nei termini di legge) relativamente al Lotto 2;

ad € 793.225,35 (oltre iva nei termini di legge) relativamente al Lotto 3;

ad € 449.133,75 (oltre iva nei termini di legge) relativamente al Lotto 4;

che l'impresa offre per eseguire le prestazioni dell'appalto.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre, nell'apposito spazio, gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del Dlgs 50/2016, ricompresi nell'importo complessivo offerto.

Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali,. e comunque diversi da quelli da interferenze.

23

Si richiede, altresì, di presentare il modello di dettaglio all'offerta economica per ogni lotto (mod.b2).

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- -Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito
- spazio

L'importo indicato nell'offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto.

- Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio
 ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica e il dettaglio
 economico devono essere sottoscritti con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o
 procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti,
 del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE
- Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica e il dettaglio economico possono essere sottoscritti con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.
- Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio
 ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve contenere
 l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico
 atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale
 mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

B2) "Modello di dettaglio allegato all'offerta economica"

B3) -"Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'Offerta Tecnica"

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara, è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del presente appalto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Il modello, con le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con <u>firma digitale</u> dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E. I. E. il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica" "Dichiarazione sul contenuto dell'offerta tecnica"

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB. Nel caso occorra apportare delle modifiche ai documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica: all'offerta economica, alla domanda di partecipazione e alla scheda di rilevazione requisiti di ordine generale.

INDICAZIONI

E' possibile presentare una nuova offerta, rimanendo nei termini di scadenza fissati nel presente documento, una volta ritirata l'offerta precedentemente presentata.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente documento nonché in tutti i documenti allegati, con rinuncia ad ogni eccezione.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato negli atti di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.

25

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della G.C. n.670 del 31.12.2013, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.62/2013, vengono estesi per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente (imprese fornitrici di beni e servizi in favore del Comune di Arezzo) il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". Con apposita comunicazione sarà trasmesso all'impresa affidataria dell'appalto l'indirizzo url del sito del Comune nel quale è pubblicato il summenzionato "Regolamento".

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

ART. 12 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

L'Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo sia la somma dei punti relativi ad altri elementi di valutazione entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dalla documentazione di gara.

L'Amministrazione procederà pertanto in conformità con le disposizioni previste dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 13 - VERIFICA-CONCLUSIONE-STIPULA DEL CONTRATTO

SI PRECISA CHE:

- -ai sensi dell'art. 38 della L.R. Toscana n. 38/2007 la Stazione appaltante, prima di rendere efficace l'aggiudicazione, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016 richiesti nel bando di gara nonché sui requisiti di ordine generale;
- -i controlli sono effettuati nei confronti di un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico effettuato nella seduta di ammissione a gara nonché nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria;
- -il dirigente responsabile del contratto richiede ai soggetti da sottoporre a controllo di comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale mediante la produzione della documentazione inerente la regolare esecuzione, rilasciata dal committente pubblico (amministrazioni o enti pubblici) o privato, dalla quale si evincano gli elementi richiesti;
- -al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa verrà inviata, mediante il Sistema START, apposita richiesta con la quale si individua il termine perentorio entro il quale la documentazione idonea alla suddetta comprova deve pervenire all'Amministrazione. Quando tale prova non sia fornita entro il termine individuato, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella scheda di rilevazione dei suddetti requisiti, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa garanzia a corredo dell'offerta e alla segnalazione del fatto all'ANAC;
- -il dirigente responsabile del contratto nel caso in cui l'aggiudicatario si trovi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 e ss.mm.e ii., con la medesima richiesta di cui sopra, chiederà allo stesso, qualora in fase di presentazione dell'offerta sia stata prodotta una scansione della relazione, di produrre:

26

-l'originale della relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e ss.mm.e ii. e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

-la stazione appaltante pertanto, ove accerti il mancato possesso dei requisiti di ordine generale richiesti, procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull'aggiudicatario, l'aggiudicazione formulata e a individuare il nuovo aggiudicatario;
- alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione, nel caso in cui, in relazione al controllo puntuale, effettuato dalla medesima Amministrazione, sull'aggiudicatario della gara e sul secondo in graduatoria, l'esito negativo riguardi entrambi tali soggetti;
- relativamente all'aggiudicatario, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
- -l'Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non documenti detto possesso;
- -l'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000;
- -ai sensi dell'art. 16 L.R. 38/2007 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l'Amministrazione, prima di rendere efficace l'aggiudicazione, può provvedere a controllare il rispetto da parte dell'impresa, nei casi nei quali la stessa vi sia tenuta, dei seguenti adempimenti:
 - la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
 - la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del Decreto stesso;
 - la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute -ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 17 della L.R. n. 38/2007 il dirigente responsabile del contratto procede a rendere efficace l'aggiudicazione solo dopo aver verificato, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Per le imprese che hanno sede in altro stato membro della UE è resa possibile la facoltà di produrre in alternativa al Durc la documentazione equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza;

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'Ente invita l'aggiudicatario a:

- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, se dovute;

- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta prestata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Si procederà alla stipula del contratto non oltre 60 gg: l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che in caso di urgenza la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi ed alle condizioni previste dal comma 8 dell'art. 32.

Il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico.

Le spese contrattuali tutte saranno a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà presentare tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione che l'amministrazione provvederà a richiedere. Si precisa che:

- per quanto attiene la cauzione definitiva la medesima dovrà essere redatta con tutte le clausole contenute nell'art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016. La Stazione Appaltante si riserva di respingere polizze non conformi;
- per quanto riguarda la polizza RCT/O, la medesima dovrà essere stipulata esclusivamente per le prestazioni in oggetto. Per tale motivo non verranno accettate polizze "generiche" che l'impresa eventualmente avesse già sottoscritto;
- in caso di consorzio, la polizza RCT/O, fermo restando, quanto previsto al punto precedente, dovrà essere intestata al Consorzio nel caso in cui è il consorzio che esegue il servizio; se il servizio è eseguito in parte dal consorzio e in parte dalla consorziata potrà essere intestata al consorzio con espressa copertura/estensione anche alle attività effettuate dalla consorziata esecutrice, oppure sia dal consorzio che dalla consorziata; se esegue solo la consorziata esecutrice, la polizza potrà essere intestata anche solo alla consorziata esecutrice.

Si specifica che la mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine perentorio eventualmente indicato comporterà la dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione e la segnalazione all'ANAC.

L'aggiudicazione di intende immediatamente vincolante per l'aggiudicataria.

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 216 comma 11 del D.Lgs. N° 50/2016 e dall'art. 5 del Decreto del MIT del 02.12.2016, l'aggiudicatario dovrà rimborsare all'amministrazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e dell'esito della procedura, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Il mancato rimborso della somma autorizzerà l'Amministrazione Comunale a recuperare la somma sulla cauzione definitiva, oppure a trattenere la somma sulla prima fattura utile oppure a procedere a riscossione coattiva.

Indicativamente la somma da rimborsare è di € 3.000,00 oltre iva; la somma definitiva verrà comunicata successivamente.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

14.1 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- I dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini della partecipazione in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

14.2 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.

14.3 - CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 9/1995 ed in conformità con le disposizioni previste dall'art.53 del D.lgs n.50/2016.

14..4 - DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.

14.5 - TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arezzo.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Comune di Arezzo.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Sezione Comuni – Comune di Arezzo.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Arezzo assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA - AVVERTENZE

L'esecutore del contratto è obbligato, in conformità con le disposizioni previste dall'art.103 del decreto citato, per la sottoscrizione del contratto, a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3,del D.Lgs.50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione/fideiussione e' prestata dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo' richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Si conferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 16 della Legge 221/2015.

La stazione appaltante si avvarrà della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove vengono prestati i servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore puo' essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l' operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la riduzione del 50% dell'importo previsto qualora l'esecutore del contratto sia in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee.

La garanzia e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento della prestazione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di conclusione del servizio. Lo svincolo e' automatico, senza necessita' di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

ART. 16 PAGAMENTI

Alla scadenza di ciascun mese, l'Appaltatore addebiterà le prestazioni effettuate tramite fatturazione elettronica. Le fatture dovranno essere intestate a: "Comune di Arezzo dell'Ufficio Servizi Educativi, Scuola Famiglia e Tutela dei Minori. - P.I. 00176820512- P.zza Libertà 1 – 52100 Arezzo" ed emesse nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015 - split payment), inoltre dovranno riportare: il Codice Identificativo di Gara (CIG) e la copertura finanziaria (numero e data atto di aggiudicazione, numero impegno e capitolo di bilancio assunto).

Il codice IPA per la fatturazione elettronica è il seguente: UFR1IJ. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di ricezione, previa acquisizione del DURC.

La ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Nel caso in cui si renda necessario, l'ufficio competente dell'Ente potrà richiedere prestazioni aggiuntive non prevedibili e programmabili non previste negli atti di gara.

Le fatture trasmesse elettronicamente dovranno riportare il numero di GIG, l'impegno di spesa e il nr. del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione.

Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dall'invio al Servizio finanziario previa acquisizione del DURC.

Si precisa che sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate in sede di liquidazione finale previa verifica.

ART. 17 CONTRATTO

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto, imposta di bollo e registro, le eventuali imposte oltre a quelle relative per copia atti ecc.., nessuna esclusa.

Si precisa che:

- il contratto (o i contratti correlati ai singoli lotti) verranno stipulati in forma pubblica amministrativa innanzi all'ufficiale rogante;
- nel periodo contrattuale possono essere richieste prestazioni aggiuntive o in diminuzione fino ad 1/5 dell'importo contrattuale in conformità con le disposizioni previste dall'art.106, comma 12, del D.Lgs n.50/2016);
- l'aggiudicatario dovrà garantire in ogni caso la continuità del servizio agli stessi patti e condizioni fino alla nuova aggiudicazione da parte del Comune di Arezzo a conclusione dell'esperimento delle relative procedure di gara (periodo stabilito dalla proroga tecnica), in conformità con le disposizioni previste dall'art.106, comma 11, del D.Lgs n.50/2016);

ART. 18 RISOLUZIONE (**ex** art. 108 D-Lgs n.50/2016)

Il Comune di Arezzo può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia in conformità con le disposizioni previste dall'art108 del decreto citato nonché nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.14 del capitolato tecnico.

ART. 19 RECESSO (ex art. 109 D.Lgs. 50/2016)

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché quanto stabilito dall'art.109 del D.Lg sn.50/2016, la stazione appaltante puo' recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite e' calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarita' dei servizi stessi.

ART. 20 FALLIMENTO E RISOLUZIONE (ex art. 110 D.Lgs n. 50/2016)

Il Comune di Arezzo, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si applicano altresì le disposizioni previste dal D.Lg sn.50/2016 ex art.110.

ART. 21 AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1,lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara,e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonche' il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporra' dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresi', alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtu' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85,86 e 88, se i soggetti della cui capacita' l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie. L'ausiliario non puo' avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione alla presente gara non e' consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu' di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo' assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle

risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ART. 22 – COMUNICAZIONI

- RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
- PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Amministrazione effettua le comunicazioni tramite portale START oppure a mezzo pec nel caso in cui venga espressamente richiesto dal Rup.

In conformità con le disposizioni previste dall'art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.Mara Pepi (e-mail:m.pepi@comune.arezzo.it).

L'accesso agli atti di gara è disciplinato in conformità con le disposizioni previste dall'art.53 del D.Lgs n.50/2016.

La sottoscrizione del contratto è soggetta a risoluzione immediata ogni qualvolta le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula abbiano dato esito interdittivo.

In conformità con le disposizioni previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 31/10/2015 dalla Prefettura, dai Sindaci, dalla C.C.I.A.A e dalla Provincia rivolto alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, l'affidatario del contratto s' impegna a sottoscrivere per accettazione il citato protocollo.

L'accettazione delle predette disposizioni verrà inserita nel contratto e sarà subordinata ad espressa accettazione da parte dell'affidatario del contratto. La violazione sarà sanzionata con la risoluzione automatica ai sensi dell'art.1456 del c.c. .

Di seguito si esplicita il contenuto delle clausole n. 1,2,3 del sopracitato Protocollo di legalità; tali clausole prevedono che all'interno di tutti i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 150.000,00 sia fatto riferimento a detto Protocollo, impegnando l'appaltatore alla sottoscrizione della clausola risolutiva espressa, applicabiole in caso di mancato rispetto delle suddette clausole:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca del subcontratto o subappalto ogni qualvolta sono comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra Provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà aplicata a carico dell'impresa oggetto delle informazioni del Prefetto, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. Lgs. n° 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagina sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Clausola n. 3 (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)

L'impresa contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussioni che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'Impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto prevsto dall'art. 317 C.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della Clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui all'art. 319 quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. E 353-bis c.p.

Nei casi previsti alla "clausola n. 3" l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante e l'Impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato D. Lgs. n. 90 del 24 Giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 Agosto 2014 n. 114.

34

APPENDICE - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL DGUE:

Informazioni utili per la compilazione del documento: si evidenziano in colore giallo le parti del DGUE che non sono rilevanti ai fini della partecipazione alla presente gara (e per la cui omissione non si procederà a **nessuna integrazione**):

- ▶ Parte I informazioni sulla procedura di gara e sull'amministrazione aggiudicatrice: questa parte è compilata a cura della Stazione Appaltante
- ▶ Parte II informazioni sull'operatore economico: questa parte dovrà essere compilata dal concorrente, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (ai fini dell'avvalimento) e sul ricorso al sub-appalto. Ci sono le seguenti 4 sezioni:
 - <u>-nella sezione A</u> occorre inserire i dati generali dell'impresa. Si precisa che NON si tratta di un appalto riservato. Il concorrente dovrà anche indicare se partecipa in forma singola (operatore singolo) o in raggruppamento (RTI/consorzio ordinario/contratto di rete);
- <u>-nella sezione B</u> vengono richiesti i dati dei legali rappresentanti (si veda successivo art.3);
- $\underline{\text{-nella sezione C}}$ si chiede se l'operatore partecipa in avvalimento (per maggiori informazioni si veda l'articolo "Avvalimento");
- <u>-nella sezione D</u> il concorrente non dovrà indicare quanto attiene al subappalto. Si precisa che il subappalto non è ammesso.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte si forniscono i seguenti chiarimenti:

-le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84, 90 e 134 del Codice.

In particolare, non sono tenuti ala compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:

-gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati,ai sensi dell'art. 90 del Codice:

Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inseriti nella Parte IV, Sezioni A, B o C.).

Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. D), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lett. E) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti e' presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. B) e c) ed all'art. 46, comma 1, lett. F) del Codice, il DGUE e' compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2,lettera b) o c) o di una Societa' di professionisti di cui al sopracitato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente. **Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.**

Si precisa che è vietato il subappalto.

▶ Parte III la Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice.

La <u>Sezione A</u> si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.

Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale.

Inoltre, e' necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, e' necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonche' i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacita' di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare –come previsto dal comma 7 del sopra citato art. 80 – l'applicabilita' delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80.

La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80.

Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrera' indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

36

La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.

Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art. 30, comma 3, del Codice) con l'indicazione delle eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione di cui alla lettera a) del sopra citato comma 5 dell'art. 80.

Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice.

A tutte le fattispecie richiamate nella presente Sezione, si applica l'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare – secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 –l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (self-cleaning) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacita' di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al comma 7 del citato art. 80 in ordine all'istituto del self-cleaning, si e' provveduto ad inserire nel DGUE allegato, in appositi campi, le richieste di informazioni distinte per ciascuna delle sopra richiamate ipotesi.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo riquadro della Sezione in esame, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre – nel caso in cui si dichiari l'esistenza di tali ipotesi –specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice.

La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), g), h),i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, sono presenti in dettaglio le informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) e' necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.

Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del self-cleaning.

Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere f),g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, e' necessario prevedere, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80.

Inoltre, l'operatore economico dovra' indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex

dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

<u>IN EVIDENZA:</u> nel DGUE si richiedono i provvedimenti di condanna pronunciati non più di 5 anni fa. Detta limitazione temporale NON è contenuta nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, pertanto si raccomanda il concorrente a rendere la predetta dichiarazione in ogni caso, a prescindere dalla data del provvedimento.

▶ Parte IV – in questa parte il concorrente rende le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla gara di appalto. Tale parte contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneita' professionale, capacita' economica e finanziaria, capacita' tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualita' di cui all'art. 87.

Sezione A – Idoneità (art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016) L'operatore economico dichiara:

1) Aver effettuato, senza essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dell'appalto e/o la risoluzione del contratto, servizi relativi al lotto (o ai lotti per i quali si intende partecipare), nel corso degli ultimi tre anni scolastici e per la durata minima corrispondente ad un anno scolastico in almeno tre Comuni, di cui almeno uno di oltre 80.000 abitanti:

Sezione B – Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n.50/2016)

L'operatore economico dichiara:

1)Di aver conseguito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dell'appalto e/o la risoluzione del contratto, un fatturato specifico minimo annuo per l'espletamento di servizi educativi nella fascia 0/3 anni, gestiti in proprio o affidati in appalto/concessione da parte di soggetti pubblici o privati, riferito agli ultimi tre anni scolastici (2014/2015-2015/2016-2016/2017) non inferiore al valore annuale del lotto o dei lotti ai quali intende partecipare, ritenuto indispensabile a garanzia della solidità imprenditoriale del soggetto nello specifico settore di attività e quindi della possibilità di garantire il completamento del percorso educativo ai bambini inseriti secondo il principio della continuità educativa.

Qualora si intenda partecipare a più lotti, il fatturato specifico complessivo nei tre aa.ss. 2014/2015-2015/2016-2016/2017 di cui al presente punto non dovrà essere inferiore alla somma del valore annuale stimato dei lotti ai quali si intende partecipare

Ciascun soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di un consorzio ordinario di concorrenti, di una rete di impresa o di G.E.I.E., pena la non ammissibilità, deve possedere parte di ciascuno dei requisiti di capacità economico-finanziari come indicato ai fini del raggiungimento della soglia indicata. La mandataria, pena la non ammissione, deve possedere ognuno dei requisiti sopra indicati, in misura maggioritaria rispetto ad ogni singolo altro membro dell'operatore riunito. La mandataria, altresì, deve eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni singolo altro membro dell'operatore riunito.

Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n° 50/2016, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei Consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal medesimo Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al

consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

SEZIONE C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C), del D.Lgs.n.50/2016)

L'operatore economico dichiara :

1)di possedere i titoli di studio e/o professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;

SEZIONE D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ART.87 DEL D.LGS.50/2016)

L'operatore economico dichiara:

1)Di essere in possesso della certificazione del proprio sistema di qualità, ai sensi della serie UNI EN ISO 9001/2008

Parte V – Tale Parte contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice. Tale parte **non deve essere compilata** (parte evidenziata in giallo)

▶ Parte VI – Tale Parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilita' della veridicita' delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre -su richiesta e senza indugio - i certificati e gli altri documenti pertinenti, a meno che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbiano la possibilita' di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorieta' dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformita' agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

IN EVIDENZA: nel caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario, ciascuna impresa raggruppata dovrà presentare un proprio DGUE;

-ogni DGUE deve essere compilato e firmato digitalmente da ciascuna persona fisica dichiarante. Tale dichiarazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico a cura del legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico START. Considerando che il sistema START garantisce un certo livello di autenticazione, la sottoscrizione della documentazione amministrativa è considerato elemento formale integrabile ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016.